

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3133 del 28/05/2025
Oggetto	OGGETTO: CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA COMUNE: SALA BOLOGNESE TITOLARE: SOCIETA'AGRICOLA ORSI MANGELLI S.S. CODICE PRATICA: BO22A0050/24CT
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3251 del 28/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno ventotto MAGGIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA

COMUNE: SALA BOLOGNESE

TITOLARE: SOCIETA' AGRICOLA ORSI MANGELLI S.S.

CODICE PRATICA: BO22A0050/24CT

IL TITOLARE DELL'INCARICO DI FUNZIONE DEL POLO SPECIALISTICO DEMANIO IDRICO ACQUE E SUOLI

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni

e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 che istituisce gli incarichi di funzione in applicazione del CCNL Comparto Sanità;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 103/2024 che conferisce l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Leonardo Palumbo;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 che con decorrenza dal 01/06/2024 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli Incarichi di Funzione, con particolare riferimento al Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli con delega alla firma degli atti autorizzativi relativi ai procedimenti di perforazione di pozzi e degli atti a rilevanza amministrativa;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;
- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del*

Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni"), che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00 il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

vista l'istanza assunta agli atti con Prot. n. PG/2025/1617 del 7/1/2025 (pratica BO22A0050/24CT), presentata dalla **Società Agricola Orsi Mangelli S.S.**, C.F./P.IVA 02013900150, con sede legale nel Comune di Milano (MI), in P.zza Cavour n. 1, con cui viene richiesto il cambio di titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, rilasciata con determinazione n.912 del 24/02/2023, a seguito di atto di compravendita del terreno su cui insistono i pozzi di prelievo, Repertorio n.6693 del 12 aprile 2024 (pratica BO22A0050/24CT);

richiamata la Determinazione DET-AMB-2023-912 del 24/02/2023 con la quale è stata rilasciata alla Società Semplice Agricola F.Lli. Spreafico, C.F.00543480370 e P.IVA 00514211200 con sede legale a Sala Bolognese (BO), via Gramsci n. 245, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, con scadenza il 31/12/2027, dal corpo idrico sotterraneo Conoide Reno-Lavino - confinato superiore, codice 0442ER DQ2 CCS, mediante due pozzi ubicati sul terreno di proprietà del concessionario, identificato al Catasto del Comune di Sala Bolognese (BO) al Foglio 53, mappale 201:

- pozzo 1 ubicato nel punto avente le coordinate geografiche UTM RER: X:678199, Y:940847; costituito da una tubazione in PVC profonda 35 m con diametro est. di 180 mm, con unico tratto filtrante da 27,5 a 32 m;
- pozzo 2 ubicato nel punto avente le coordinate geografiche UTM RER X 678208 e Y: 940841; costituito da una tubazione in PVC profonda 35 m con diametro est. di 180 mm, con unico tratto filtrante da 26 a 32 m,

con una portata massima di 10 l/s, per un volume massimo di 134.869 mc/a, ad uso irrigazione agricola di circa 30 ha di terreni a pero, da aprile a settembre, con impianto di irrigazione a goccia (pratica BO22A0050);

dato atto che l'uso stabilito nella concessione è assimilabile all'uso irrigazione agricola ai sensi della lett. a) comma 1 dell'Art. 152 della L.R. n.3/1999;

dato atto che in data 30/04/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BNDA) ai sensi del D.lgs. n. 159/2011;

considerato che l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di cambio di titolarità ai sensi dell'art. 28 del R.R. 41/2001;

richiamato il Disciplinare tecnico parte integrante della determinazione DET-AMB-2023-912 del 24/2/2023 sopra citata e contenente le seguenti prescrizioni e condizioni per l'esercizio della concessione, di cui si richiama in particolare:

1) Il concessionario deve:

- utilizzare i pozzi uno per volta;
- installare un dispositivo di misura di portata e dei volumi di prelievo sulla tubazione di mandata della pompa sommersa in entrambi i pozzi;
- completare i pozzi con gruppi di pompaggio congrui con la portata massima di 10 l/s;
- mettere in sicurezza la bocca dei pozzi con dispositivi di chiusura a tenuta stagna; proteggere la parte sommitale dei pozzi con adeguati avampozzi, entro 90 giorni dalla notifica della concessione;
- effettuare la misura del volume di prelievo annuale (al 31/12 di ogni anno) e di soggiacenza dal piano campagna del livello piezometrico della falda da ogni pozzo, almeno due volte all'anno, una in aprile/ maggio e l'altra in ottobre/novembre, da effettuarsi in condizioni statiche dopo un fermo pozzo di almeno 12 ore;
- trasmettere all'amministrazione i dati di misura di volume di prelievo e di soggiacenza piezometrica, annuali, **entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello di misura;

2) La scadenza della presente concessione è fissata al **31/12/2027** per consentire la rivalutazione dei fabbisogni irrigui sulla base della nuova disponibilità di fonti di approvvigionamento idrico di acque superficiali consortili, (come comunicata dal Consorzio di Bonifica Renana con parere assunto agli atti al Prot. n. PG/2022/199908 del 05/12/2022);

verificato che ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico d'interesse, **la derivazione in concessione si esercita dal corpo idrico sotterraneo: Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore, codice 0610ER DQ2 PACS** e che gli aggiornamenti introdotti dalla DGR n. 2293/2021 non comportano modifiche alla compatibilità ambientale già verificata in sede di istruttoria della concessione rilasciata con DET-AMB-2023-912 del 24/02/2023;

preso atto della nota prot. n. PG/2025/229966 del 19/12/2024 con la quale i titolari uscenti della concessione:

- hanno dichiarato che, ad oggi, i pozzi non sono stati impiegati e che sono privi di sistemi di pompaggio,

rimandando al nuovo concessionario la facoltà di ripristinarli per attingere acqua;

- hanno richiesto la restituzione del deposito cauzionale versato;

verificato che il concessionario uscente è in regola con i versamenti dei canoni richiesti fino alla data di presentazione dell'istanza di cambio di titolarità;

accertato che a garanzia della concessione la S.S. **F.LLI Spreafico CF e P.Iva:00543480370/00514211200** ha versato in data 13/02/2023 € 635,67 (pratica BO22A0050) quale deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera l del RR n. 41/2001, e che tale deposito può essere svincolato in quanto le obbligazioni in carico ai Titolari sono state adempiute;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri antecedentemente il rilascio della concessione:

- spese di istruttoria per la domanda di cambio di titolarità pari ad € **90,00**;

- canone di concessione per l'anno corrente 2025 pari ad € **647,8**;

- deposito cauzionale pari ad euro **647,8**;

ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti e delle verifiche effettuate, nulla osta:

- al rilascio del cambio di titolarità a favore di Società Agricola Orsi Magelli S.S. C.F./P.IVA 02013900150 alle condizioni indicate nel presente atto;

- allo svincolo del deposito cauzionale versato dalla Società **F.LLI Spreafico CF/P.Iva:00543480370/00514211200** in quanto le obbligazioni in carico al concessionario uscente derivanti dalla concessione sono state adempiute;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

attestata la regolarità amministrativa;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di **rilasciare** alla Società Agricola Orsi Mangelli S.S.- CF. 02013900150- con sede legale in Comune di Milano (MI), Piazza Cavour 1, il cambio di titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, mediante due pozzi ubicati sul terreno identificato al Catasto del Comune di

Sala Bolognese (BO) al Foglio 53, mappale 201, denominati:

1. pozzo 1 ubicato nel punto di coordinate geografiche UTM
RER X: 678199 e Y: 940847;
2. pozzo 2 ubicato nel punto di coordinate geografiche UTM
RER X:678208 e Y:940841;

con una portata massima di 10 l/s per complessivi 134.869 mc/a, ad uso irrigazione agricola, rilasciata alla Società Semplice Agricola F.Lli. Spreafico C.F./00543480370 e P.IVA 00514211200 con DET-AMB-2023-912 del 24/02/2023, di cui il presente atto costituisce variante non sostanziale.

La concessione è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;b9
- b) **la scadenza** della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, fino **alla data 31/12/2027**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, **dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza** e versare le relative spese di istruttoria;
- c) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;
- d) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;
- e)il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente

concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi,
e per i relativi risarcimenti;

2) **di stabilire** che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nel disciplinare tecnico allegato alla determinazione DET-AMB-2023-912 del 24/02/2023;

3) di stabilire che il canone annuale per l'uso irrigazione agricola, ai sensi dell'art 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle delibere Regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e ss.mm.ii., è fissato in € **648,8** per l'anno **2025, importo già versato a favore di "Regione Emilia-Romagna - Demanio Idrico"**;

4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2025, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2025, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.net (Nuovo pagamento / livello territoriale: Regionale / Ente: Regione Emilia-Romagna / Servizio: Canoni concessioni demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii., è **fissata** in € **648,8**, **corrispondente ad una annualità del canone stabilito; importo versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

8) **di dare atto** che la cauzione versata dalla ditta Società Semplice Agricola F.Lli. Spreafico C.F./00543480370 e P.IVA 00514211200 in data 13/02/2023 di € 635,67 (pratica BO22A0050) può essere svincolata in quanto le obbligazioni in carico al concessionario uscente sono state adempiute;

9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

11) di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011;

12) **di notificare** il presente provvedimento al richiedente e **di inviarne** copia alla Società Semplice Agricola F.Lli. Spreafico C.F./00543480370 e P.IVA 00514211200 in qualità di concessionario uscente;

13) **di inviare**, inoltre, copia del presente provvedimento alle seguenti amministrazioni:

- alla Regione Emilia Romagna, Direzione Affari Generali, Giuridici e Sistemi Informativi infrastrutture, Ambiente e Territorio, Settore Affari Generali, Giuridici e Sistemi Informativi Infrastrutture, Ambiente e Territorio per gli adempimenti connessi alla gestione contabile dell'importo di euro 635,67 versato in data 13/2/2023 a favore di "Regione Emilia-Romagna" a titolo di deposito cauzionale della concessione demaniale BO22A0050;

14) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

15) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Leonardo Caporale, collaboratore del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli, ai sensi della DET-2025-1 del 03/01/2025;

16) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le

controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Ubaldo Cibir

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.